

# DDL INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE ED ENERGIA (AS 1195)

25.300 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato (POMERIGGIO DEL 13/5/09)

EMENDAMENTO APPROVATO	MODIFICHE SULLA NORMA RICHIAMATA																																	
<p>Sostituire il comma 4, con i seguenti: «4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il coefficiente della riga 1-<i>bis</i>, fonte eolica offshore è incrementato a 1,5;</p> <p>b) il coefficiente della riga 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo è incrementato a 1,3.</p>	<p>Tabella 2 (Articolo 2, comma 144 della Legge Finanziaria 2008)</p> <table><tr><th></th><th>Fonte</th><th>Coefficiente</th></tr><tr><td>1</td><td>Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1-bis</td><td>Eolica offshore</td><td>1,10</td></tr><tr><td>2</td><td>Solare **</td><td>**</td></tr><tr><td>3</td><td>Geotermica</td><td>0,90</td></tr><tr><td>4</td><td>Moto ondoso e maremotrice</td><td>1,80</td></tr><tr><td>5</td><td>Idraulica</td><td>1,00</td></tr><tr><td>6</td><td>Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo</td><td>1,10</td></tr><tr><td>7</td><td>Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *</td><td>*</td></tr><tr><td>7-bis</td><td>Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *</td><td>*</td></tr><tr><td>8</td><td>Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente</td><td>0,80</td></tr></table> <p>* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.</p> <p>** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</p>		Fonte	Coefficiente	1	Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00	1-bis	Eolica offshore	1,10	2	Solare **	**	3	Geotermica	0,90	4	Moto ondoso e maremotrice	1,80	5	Idraulica	1,00	6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10	7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*	7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*	8	Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80
	Fonte	Coefficiente																																
1	Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00																																
1-bis	Eolica offshore	1,10																																
2	Solare **	**																																
3	Geotermica	0,90																																
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80																																
5	Idraulica	1,00																																
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10																																
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*																																
7-bis	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*																																
8	Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80																																

<p>4-<i>bis</i>. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il comma 382-<i>ter</i> è abrogato.</p>	<p>Legge Finanziaria 2007 382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.</p>																														
<p>4-<i>ter</i>. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009: <b>28</b>»;</p> <p>b) il punto 7 è abrogato;</p> <p>c) il punto 8 è sostituito dal seguente: «8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009: <b>0,80</b>».</p>	<table><tr><th colspan="2">Tabella 3 - (Articolo 2, comma 145)</th><th>Entità della tariffa (euro cent/kWh)</th></tr><tr><th></th><th>Fonte</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Solare **</td><td>**</td></tr><tr><td>3</td><td>Geotermica</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Moto ondoso e maremotrice</td><td>34</td></tr><tr><td>5</td><td>Idraulica diversa da quella del punto precedente</td><td>22</td></tr><tr><td>6</td><td>Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo</td><td><b>22</b></td></tr><tr><td>7</td><td>Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *</td><td>*</td></tr><tr><td>8</td><td>Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente</td><td><b>18</b></td></tr></table> <p>* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.</p>	Tabella 3 - (Articolo 2, comma 145)		Entità della tariffa (euro cent/kWh)		Fonte		1	Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30	2	Solare **	**	3	Geotermica	20	4	Moto ondoso e maremotrice	34	5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22	6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	<b>22</b>	7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*	8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	<b>18</b>
Tabella 3 - (Articolo 2, comma 145)		Entità della tariffa (euro cent/kWh)																													
	Fonte																														
1	Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30																													
2	Solare **	**																													
3	Geotermica	20																													
4	Moto ondoso e maremotrice	34																													
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22																													
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	<b>22</b>																													
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*																													
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	<b>18</b>																													

<p>4-<i>quater</i>. All'articolo 2, comma 150, lettera <i>c</i>), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella 2».</p>	<p>150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:</p> <p>a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;</p> <p>b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;</p> <p>c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;</p> <p>d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.</p>
<p>4-<i>quinqües</i>. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al punto 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, dall'esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva e cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».</p>	<p>152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.</p>